



DOCUMENTO SULLA "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)"

VALIDO PER ADERENTI A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
DI HELVETIA VITA S.p.A.

Helvetia Vita S.p.A. – Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01 Aprile 2022.

Riferimenti normativi

1. D. Lgs. 252/2005 e s.m.i.
2. Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) Art. 1, commi 168 e 169
3. Circolare COVIP n. 888 del 08/02/2018
4. Circolare COVIP n. 4216 del 12/07/2018
5. Circolare COVIP n. 4209 del 17/09/2020

1. Finalità, efficacia e destinatari

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli aderenti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti previsti dall'Art. 11 comma 4 e seguenti del D. Lgs. 252/2005, come modificato dalla Legge di Bilancio 2018.

L'istituto della RITA trova applicazione dal 1 gennaio 2018.

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli aderenti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico.

2. Requisiti di accesso

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli aderenti devono possedere – al momento della presentazione della richiesta – i requisiti di seguito riportati:

1. CASO A

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

2. CASO B

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione o disoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, accompagnata, dall'inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi (di cui all'art. 11, comm 4 bis del D. Lgs 252/2005), deve sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo precluso all'aderente, intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma.

E', quindi, da ritenersi possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell'erogazione della prestazione sotto forma di RITA.

Il requisito dei cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si riduce a tre anni qualora si tratti di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea.

I requisiti per la rendita integrativa temporanea anticipata maturano esclusivamente con riferimento al pensionamento di vecchiaia, escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione la prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati. Si ritiene, però, che la RITA possa essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell'istanza o nel corso dell'erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS, ma dovrà essere debitamente documentata come di seguito riportato.

La RITA inoltre spetta, unitamente agli altri requisiti, ai soli aderenti titolari di reddito di lavoro.

3. Modalità di erogazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'aderente per un periodo che al massimo potrà essere di 10 anni.

In ragione del fatto che la RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale per il periodo considerato, la stessa non potrà essere concessa in tutti quei casi nei quali a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.

La forma pensionistica complementare è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA.

L'aderente può scegliere se impegnare a titolo della RITA l'intero montante maturato sulla posizione individuale oppure una parte dello stesso.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente conserva inoltre il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

Salvo diversa volontà dell'aderente, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare.

A tale proposito si riporta di seguito l'elenco dei suddetti Comparti con riferimento a tutte le forme di previdenza complementare gestite dalla Compagnia:

- Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione Helvetia Aequa: "HV Previrend";
- Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente: "Linea 1 Garantita".

Resta ferma la facoltà dell'aderente di modificare il Comparto nel corso dell'erogazione della RITA rispettando il periodo minimo di un anno dall'adesione ovvero dall'eventuale ultima precedente riallocazione effettuata sul contratto.

La periodicità di erogazione della RITA sarà trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Con riferimento alla parte di rata eventualmente investita in gestione separata (ipotesi relativa ai PIP) la stessa sarà rivalutata con il metodo del pro rata temporis.

E' data facoltà all'aderente di effettuare versamenti contributivi che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato per l'erogazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell'iscritto.

È data facoltà all'aderente di revocare, in qualsiasi momento, la RITA mediante comunicazione scritta alla forma pensionistica complementare. La revoca determina l'interruzione dell'erogazione delle rate di rendita residue.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'aderente in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 14, comma 3, del D. Lgs. 252/2005 e per coloro ai quali ancora si applica art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D. Lgs. 124/1993).

Alle rate della RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D. Lgs. 252/2005.

L'informativa in merito alle rate della RITA erogate, sarà fornita annualmente mediante la comunicazione periodica.

4. Costi

Per l'erogazione di ogni rata della RITA, verrà addebitato l'importo pari a 5 Euro per ogni rata richiesta a titolo di spesa amministrativa (20 Euro annuali).

Si precisa che laddove la forma pensionistica preveda spese nella fase di accumulo direttamente a carico dell'aderente e applicabili a prescindere dal versamento di contributi (di cui alla sezione "Scheda dei Costi" della Nota informativa), a fronte di conversione dell'intera posizione individuale a titolo di RITA senza successivi versamenti tali spese non verranno applicate.

5. Documentazione necessaria per l'ottenimento della RITA

Per usufruire della RITA l'aderente deve presentare l'apposito Modulo per la richiesta della prestazione, disponibile sul sito web della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it, nella Sezione Previdenza Complementare oppure presso la sede della Compagnia o del Fondo Pensione corredato della documentazione di seguito riportata.

Il modulo, da presentare in forma scritta, deve essere inviato alla Compagnia Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Previdenza – Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano, unitamente alla seguente documentazione:

- 1) carta di identità in vigore;
- 2) attestazione della cessazione del rapporto di lavoro:
 - Lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro e/o documentazione attestante la chiusura della partita IVA;
 - Stato occupazionale rilasciato dal centro per l'impiego dal quale risulti lo stato attuale di occupazionale e/o Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e/o dichiarazione sostitutiva di notorietà di certificazione dello stato di non occupazione (ex art. 46 del D.p.r. 445/2000) autenticata dal comune;
- 3) per provare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori dovrà essere inviato alla Compagnia/Fondo Pensione:
 - l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure
 - gli estratti conto rilasciati dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.
- 4) per provare il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi dalla cessazione dell'attività lavorativa o entro i 10 anni successivi dall'inoccupazione o disoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi: documento "La Mia Pensione" scaricabile dall'Area Riservata del sito dell'INPS.

La Compagnia/il Fondo potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia/il Fondo provvede alla liquidazione della prima rata della RITA entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa sopra riportata.

Laddove la documentazione inviata risultasse irregolare o incompleta, La Compagnia/il Fondo chiederà all'Aderente di produrre l'eventuale documentazione mancante o da regolarizzare e in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di regolarizzazione e/o completamento della documentazione.

6. Regime fiscale della RITA

La parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, fino al limite dell'aliquota del 9%. In sostanza, una volta determinata la base imponibile pro tempore da assoggettare ad imposta, sulla rendita temporanea erogata è applicabile, in ogni caso, la suddetta imposta sostitutiva ancorché i montanti maturati erogati frazionatamente a titolo di rendita anticipata siano riferibili a periodi anteriori al 1° gennaio 2007. A tale fine si precisa inoltre che nel computo degli anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari viene ricompreso anche il periodo di erogazione della RITA stessa, in modo tale che l'aliquota possa beneficiare della riduzione anche in funzione degli anni in cui la stessa viene erogata.

L'aderente che percepisce la rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della suddetta tassazione sostitutiva facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, invece, le somme erogate a titolo di RITA sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Ciò significa che per ognuno dei suddetti segmenti temporali vanno applicate le rispettive regole di determinazione della base imponibile. In particolare:

1. per importi maturati fino al 31/12/2000 vanno esclusi dalla tassazione gli importi corrispondenti ai contributi non dedotti e in ogni caso quelli non eccedenti il limite del 4% della retribuzione imponibile;
2. per gli importi maturati dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e per quelli maturati dal 1/1/2007 la base imponibile è determinata al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari assoggettati ad imposta.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita S.p.A.

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031